



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 reg. deliberazioni

Adunanza di prima convocazione

seduta pubblica

Oggetto: "Servizio di Polizia locale Valsugana e Tesino. Trasferimento titolarità del servizio in capo al Comune di Borgo Valsugana ed approvazione nuovo schema di convenzione per la gestione in forma associata e coordinata. Modifica art. 5 della convenzione Rep. n. 712 del 02.04.2010"

Il giorno **sei** del mese di **giugno 2016** ad ore 20.30 nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Avanzo Alessandro**
2. **Buffa Fabrizio**
3. **Burlini Paolo**
4. **Dellamaria Claudio**
5. **Gioseffi Carola**
6. **Martini Alessandro**
7. **Nervo Oscar**
8. **Nervo Susi**
9. **Orvieto Elisa**

Sono assenti giustificati i Signori: Capraro Salvatore Enrico – Dalsaso Wilma – Nervo Lorenzo

Assiste il Segretario comunale, Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa **Carola Gioseffi** in qualità di **Sindaco** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, inserito al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO : Servizio di Polizia locale Valsugana e Tesino. Trasferimento titolarità del servizio in capo al Comune di Borgo Valsugana ed approvazione nuovo schema di convenzione per la gestione in forma associata e coordinata. Modifica art. 5 della convenzione Rep. n. 712 del 02.04.2010.

Il Relatore riferisce:

La Legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e s.m., nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 07 marzo 1986, n. 65 concernente "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e della legge regionale 19 luglio 1992, n. 5 concernente "Norme sull'ordinamento della polizia municipale", disciplina l'organizzazione delle funzioni di polizia locale urbana e rurale connesse alle competenze loro attribuite dalla vigente normativa nonché delle funzioni di polizia locale attribuite ai Comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali.

L'art. 11 della citata Legge Provinciale consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata mediante la sottoscrizione di una convenzione, al fine di assicurare funzionalità ed una maggiore economicità nella gestione del servizio.

In data 02.04.2010 sub Rep. n. 712 è stata stipulata la convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di Polizia locale della Bassa Valsugana e del Tesino tra Comuni compresi nell'ambito 19 – Bassa Valsugana, di cui al "Progetto sicurezza del territorio" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2554 del 18 ottobre 2002. La predetta convenzione, avente durata sino al 31.12.2014, si è tacitamente rinnovata per ulteriori 5 anni, in base a quanto stabilito dall'art. 7 della stessa.

L'art. 39, comma 3 bis, della Legge Provinciale 13 novembre 2014, n. 12 stabilisce che *"Entro la data prevista con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, il personale delle comunità addetto alle funzioni di polizia locale è trasferito alle dipendenze dei comuni aderenti alla gestione associata per il servizio di polizia locale secondo quanto previsto dalle convenzioni in caso di scioglimento, ferma restando la possibilità di integrare o modificare queste convenzioni. Il trasferimento è disposto anche se la comunità continua ad aderire alla convenzione"*.

In attuazione a quanto sopra, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1852 del 26.10.2015 è stato stabilito che il passaggio di personale alle dipendenze di uno o più comuni avvenga entro il termine del 30 giugno 2016.

L'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla Polizia locale all'interno dei Comuni è tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza oltre a esigere l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori.

I Sindaci dei comuni firmatari della presente convenzione, in occasione di apposita Conferenza dei Sindaci, hanno approvato l'unito schema di convenzione, in base al quale il Comune di Borgo Valsugana assume la funzione di ente capofila della gestione unitaria del servizio di Polizia locale, e disposto il trasferimento della dotazione organica del servizio di Polizia locale in capo al Comune di Borgo, ad eccezione del personale svolgente mansioni amministrative (n. 02 unità) che resta in capo alla Comunità.

Si evidenzia che, in sede di prima applicazione, al fine del riparto dei costi, si farà riferimento, per

il 2016, alle percentuali corrispondenti alle ore di servizio effettivamente prestate in ogni singolo comune nel solo 2015, come da tabella allegata alla convenzione; per il 2017 si farà riferimento alla media delle percentuali relative ai soli anni 2015 e 2016 e per gli anni successivi alla media dell'ultimo triennio.

Alla luce di quanto sopra, al fine di garantire il mantenimento della gestione associata del servizio di cui in oggetto mediante il trasferimento della funzione e del personale in capo al Comune di Borgo, risulta necessario procedere con la modificazione dell'art. 5 "Personale" della citata convenzione rep. n. 712 del 02.04.2010, disponendo il riassorbimento nella propria dotazione organica da parte del Comune di Borgo di tutto il personale facente parte del Corpo di Polizia locale, ad esclusione del personale amministrativo (n. 02 unità), che resta nell'organico della Comunità.

Contestualmente si propone:

- a) l'approvazione della convenzione il cui schema viene allegato alla presente;
- b) di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sua sottoscrizione anche nel caso di mancata adesione da parte di non più di due comuni facenti già parte del servizio associato con popolazione ciascuno inferiore a 1000 abitanti, dando atto che, in tal caso, il testo della convenzione da sottoscrivere sarà coerentemente adeguato per quanto strettamente necessario, ed in particolare per quanto riguarda la tabella di riparto dei costi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita e condivisa la relazione;
- Sentiti gli interventi dei Consiglieri come riportati a verbale del Consiglio;
- Ravvisata la necessità di procedere nel senso illustrato dal relatore;
- Richiamata la documentazione citata nelle premesse;
- Considerato che la scelta della gestione associata assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e meno conflittuale sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi alla gestione del servizio;
- Acclarato che, ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 04 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.ii.;
- Atteso che la Conferenza dei Sindaci ha espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni di Polizia locale, come sopra delineato;
- Ricordato che, in ottemperanza a quanto deciso dalla Conferenza dei Sindaci, la Comunità ed il Comune capofila hanno provveduto ad attivare la prevista concertazione sindacale per la definizione dei criteri per il passaggio dei dipendenti al Comune di Borgo;
- Visto l'unito schema di convenzione, composto di n. 15 articoli, e la tabella di riparto delle ore di servizio, e ritenuti i medesimi meritevoli di integrale approvazione;
- Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;
- Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L e ss.mm.ii. e precisamente:
 - che in data 06.06.2016 il Segretario comunale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: *" In ordine alla regolarità tecnico amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto*

Adige, approvato con D.P.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole"

- che in data 06.06.2016 il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: " In ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole".

Con voti favorevoli n. 9 contrari n.0, astenuti n.0 espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente della seduta, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. Di modificare, per i motivi in premessa esposti, l'art. 5 "Personale" della convenzione rep. n. 712 del 02.04.2010, avente ad oggetto "Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia locale della bassa Valsugana e Tesino", disponendo il riassorbimento nella propria dotazione organica da parte del Comune di Borgo di tutto il personale facente parte del Corpo di Polizia locale, ad esclusione del personale amministrativo (n. 02 unità), che resta nell'organico della Comunità;
2. Di approvare la convenzione con la quale i Comuni aderenti alla stessa incaricano il Comune di Borgo Valsugana, in qualità di soggetto capofila, di provvedere alla gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia locale della Valsugana e Tesino, il cui testo, composto da n. 15 articoli e n. 01 allegati (tabella di riparto delle ore di servizio), viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di prendere atto che, conseguentemente, gli incentivi finanziari provinciali previsti per la gestione associata saranno erogati al Comune di Borgo capofila;
4. Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione sub 2. anche nel caso di mancata adesione da parte di non più di due comuni facenti già parte del servizio associato con popolazione ciascuno inferiore a 1000 abitanti, dando atto che, in tal caso, il testo della convenzione da sottoscrivere sarà coerentemente adeguato per quanto strettamente necessario, ed in particolare per quanto riguarda la tabella di riparto dei costi;
5. Di autorizzare sin d'ora l'adesione alla convenzione sub 2., senza necessità di apportare modificazioni al testo della stessa, salvo per quanto riguarda il riparto dei costi, da parte di altri Comuni appartenenti al territorio della Comunità Valsugana e Tesino, fermo restando che per tale adesione è richiesto il recepimento integrale di quanto previsto dalla convenzione a mezzo di apposito atto integrativo da sottoscrivere da parte del Comune capofila e del/i nuovo/i Comune/i aderente/i;
6. Di dare atto che, a mezzo di successivo apposito provvedimento, dovrà essere approvata apposita convenzione fra il Comune di Borgo e la Comunità Valsugana e Tesino disciplinante il service di quest'ultima, di cui all'art. 5 della convenzione sub 2.;

7. Di impegnare la spesa presunta per l'anno 2016 di euro 17.151,98, derivante dal riparto provvisorio allegato, al piano dei conti U: 1.4.1.2.0 – Mi.3 –Pr.1 – capitolo 726 (cod. bil. 01.04.0120) del bilancio dell'esercizio 2016, che presenta idonea disponibilità;
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Valsugana e Tesino per gli adempimenti di competenza.
9. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione, in presenza di interesse concreto, sono ammessi:
 - a) opposizione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPRReg. 01.02.2005, n. 3/L, durante il periodo di pubblicazione;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

I ricorsi ai punti b) e c) sono alternativi.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALSUGANA E DEL TESINO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
presso la sede della Comunità Valsugana e Tesino,

tra i seguenti Enti Locali

1. Comunità Valsugana e Tesino in persona del Presidente pro-tempore Attilio Pedenzini, domiciliato per la sua carica presso la Comunità Valsugana e Tesino, in Borgo Valsugana – Piazzetta Ceschi n. 1, codice fiscale n. 90014590229 che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
2. Comune di Bieno, codice fiscale n. 00347080228, rappresentato dal Sindaco Guerri Luca, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
3. Comune di Borgo Valsugana, codice fiscale n. 81000910224, rappresentato dal Sindaco Dalledonne Fabio, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
4. Comune di Carzano, codice fiscale n. 00291040228, rappresentato dal Sindaco Cesare Castelpietra, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
5. Comune di Castel Ivano, codice fiscale n. 81002290229, rappresentato dal Commissario straordinario dr. Boneccher Giorgio, che interviene nel presente atto in forza del provvedimento commissariale n. ____ del _____, esecutivo;
6. Comune di Castello Tesino, codice fiscale n. 00247030224 rappresentato dal Sindaco Ivan Boso che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
7. Comune di Grigno, codice fiscale n. 00301100228, rappresentato dal Sindaco Leopoldo Fogarotto, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
8. Comune di Ivano Fracena, codice fiscale n. 00291050227, rappresentato dal Sindaco Giacomo Pasquazzo, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
9. Comune di Novaledo, codice fiscale n. 00289900227, rappresentato dal Sindaco Diego Margon, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
10. Comune di Ospedaletto, codice fiscale n. 81002430221, rappresentato dal Sindaco Felicetti Ruggero, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
11. Comune di Pieve Tesino, codice fiscale n. 00249810227, rappresentato dal Sindaco Carola Gioseffi, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;

12. Comune di Roncegno Terme, codice fiscale n. 00296510225, rappresentato dal Sindaco Mirko Montibeller che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
13. Comune di Samone, codice fiscale n. 81002230225, rappresentato dal Commissario straordinario dr. Dallapiccola Mauro, che interviene nel presente atto in forza del provvedimento commissariale n. ____ del _____, esecutivo;
14. Comune di Scurelle, codice fiscale n. 00301120226, rappresentato dal Sindaco Ropelato Fulvio, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
15. Comune di Telve, codice fiscale n. 00292750221, rappresentato dal Sindaco Fabrizio Trentin, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
16. Comune di Telve di Sopra, codice fiscale n. 81001210228, rappresentato dal Sindaco Ivano Colme, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
17. Comune di Torcegno, codice fiscale n. 00291650224, rappresentato dal Sindaco Campestrin Ornella, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;

PREMESSO

- che la Legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e s.m., nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 07 marzo 1986, n. 65 concernente "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e della legge regionale 19 luglio 1992, n. 5 concernente "Norme sull'ordinamento della polizia municipale", disciplina l'organizzazione delle funzioni di polizia locale urbana e rurale connesse alle competenze loro attribuite dalla vigente normativa nonché delle funzioni di polizia locale attribuite ai Comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- che l'art. 11 della citata Legge Provinciale consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata mediante la sottoscrizione di una convenzione, al fine di assicurare funzionalità ed una maggiore economicità nella gestione del servizio;
- che in data 02.04.2010 sub Rep. n. 712 è stata stipulata la convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di Polizia locale della Bassa Valsugana e del Tesino tra Comuni compresi nell'ambito 19 – Bassa Valsugana, di cui al "Progetto sicurezza del territorio" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2554 del 18 ottobre 2002;

- che l'art. 39, comma 3 bis, della Legge Provinciale 13 novembre 2014, n. 12 stabilisce che il personale delle Comunità addetto alle funzioni di polizia locale deve essere trasferito alle dipendenze di uno o più comuni aderenti alla gestione associata;
- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1852 del 26.10.2015 è stato stabilito che il passaggio di personale alle dipendenze di uno o più comuni avvenga entro il termine del 30 giugno 2016;
- che i Sindaci dei comuni firmatari della presente convenzione, in occasione di apposita Conferenza dei sindaci, hanno disposto il trasferimento della dotazione organica del servizio di polizia locale in capo al Comune di Borgo Valsugana, il quale, a mezzo della presente convenzione, assume la funzione di ente capofila della gestione unitaria del servizio di polizia locale;
- che l'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla polizia locale all'interno dei Comuni è tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza oltre a esigere l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;
- che la scelta della gestione associata assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e meno conflittuale sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi alla gestione del servizio;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di un'apposita convenzione, ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 04 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.ii.;
- che i citati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni di polizia locale, con le deliberazioni sopra citate;
- che con tali deliberazioni è stato approvato, in particolare, anche lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premessa

La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

Art. 2

Oggetto

1. Il servizio associato si svolge nell'ambito e nel rispetto delle norme previste nella Legge regionale 19 luglio 1992, n. 5, nella Legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella legge quadro nazionale 07 marzo 1986, n. 65 in quanto applicabile in ambito provinciale.
2. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale 04 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.ii., i Comuni di Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Ivano Fracena, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, avvalendosi della Comunità Valsugana e del Tesino con funzioni di service amministrativo-gestionale funzionale al servizio stesso ai sensi dell'art. 9 bis, comma 1, della L.P. 16 giugno 2006 n. 3, convengono di gestire in forma associata il servizio di polizia locale, così come previsto dalla normativa vigente, al fine di assicurare funzionalità e maggiore economicità nella gestione del servizio oltre ad assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità e di uniformità.
3. La struttura anzidetta assume la denominazione di "Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino", con sede principale nel Comune di Borgo Valsugana.
4. Al Comune di Borgo Valsugana viene conferito il ruolo di capofila ai fini organizzativi, gestionali e contabili del servizio convenzionato. A tal fine lo stesso si avvale di un service amministrativo gestionale della Comunità Valsugana e Tesino così come meglio specificato nel successivo art. 5.
5. Il Comune capofila è altresì individuato quale unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, sia per l'assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per l'eventuale recupero dei finanziamenti in caso di mancata, parziale o diversa realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in oggetto.
6. Fino ad eventuale diversa decisione dell'Assemblea dei Sindaci di cui all'art. 4, il Comune di Borgo Valsugana continua a garantire la disponibilità della sede in uso al Corpo; a detto Comune vengono pertanto rimborsate le spese relative, ripartite proporzionalmente nella misura indicata al successivo art. 11 della presente convenzione.

Art. 3

Finalità e obiettivi della gestione associata e modalità di svolgimento del servizio

1. I Comuni partecipanti all'accordo si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio di polizia locale secondo le disposizioni della presente convenzione al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.
2. Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in maniera associata e coordinata le funzioni di polizia locale demandate ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche attraverso il coordinamento con le restanti forze di polizia

al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione. La gestione associata del servizio è finalizzata a:

- a. prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- b. vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui esecuzione sia di competenza dei comuni;
- c. prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali dei comuni partecipanti all'accordo;
- d. vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- e. svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilavazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
- f. predisporre i servizi e collaborare alle operazioni di protezione civile di competenza dei Comuni;
- g. collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
- h. esercitare le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- i. svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 07 marzo 1986, n. 65;
- j. svolgere le funzioni previste dal secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e connesse norme di attuazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 01 novembre 1973, n. 686 e 19 novembre 1987, n. 526;
- k. esercitare il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge alla polizia locale.

3. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di polizia locale oltre all'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento nell'ambito di riferimento. A tali fini il Corpo intercomunale, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni, con l'impegno, da parte dei Comuni aderenti, ad uniformare, per quanto possibile, i regolamenti medesimi e le procedure che hanno rilevanza ai fini della polizia locale.

Art. 4 Assemblea dei Sindaci

1. I Comuni aderenti al servizio associato disciplinato dalla presente convenzione concordano di istituire una Assemblea permanente dei Sindaci (o loro delegati) per indirizzare, armonizzare e verificare lo svolgimento dell'attività del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino.

2. Spetterà, in particolare, al suddetto organismo, nei soli ambiti in cui sia consentito l'esercizio della discrezionalità amministrativa, stabilire i programmi (compresi quelli inerenti la dotazione organica del personale, gli acquisti di beni

durevoli e la determinazione delle modalità di finanziamento delle spese di carattere straordinario), gli obiettivi e le priorità del servizio di Polizia Locale, sentito Comandante del Corpo o suo delegato.

3. La programmazione dei servizi nei rispettivi territori comunali deve tendere a corrispondere proporzionalmente alle quote di spesa poste a carico dei singoli Comuni.

4. L'Assemblea provvede inoltre alla verifica dell'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, alla formulazione di proposte destinate a migliorare il funzionamento del servizio convenzionato e alla ricerca di soluzioni di eventuali problemi connessi allo svolgimento del servizio medesimo.

5. Svolge le funzioni di Presidente dell'Assemblea, il Sindaco del Comune capofila, il quale avrà il compito di convocarla e presiederla. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Presidente anche dai Sindaci in numero non inferiore a due. Dell'Assemblea fa parte anche il Presidente della Comunità (o un delegato), senza diritto di voto.

6. L'Assemblea dei Sindaci è validamente costituita quando risulta presente la maggioranza dei suoi componenti; per la validità delle decisioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tali decisioni sono verbalizzate a cura del Segretario del Comune capofila o suo delegato.

7. I Comuni, con l'approvazione della presente convenzione, stabiliscono che le decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci sono vincolanti per i singoli Comuni partecipanti, che pertanto applicheranno le decisioni e gli indirizzi deliberati dall'Assemblea stessa a mezzo di appositi provvedimenti adottati dagli Organi competenti. La mancata adozione di un provvedimento deliberato dall'Assemblea dei Sindaci, da parte del singolo Comune, potrà comportare quale conseguenza la mancata prestazione del servizio sul territorio del comune inadempiente, fermo restando l'obbligo di corrispondere in ogni caso la propria quota di spesa sulla base del riparto di cui al successivo articolo 11.

8. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci sono stabilite dall'Assemblea stessa.

9. L'Assemblea dei Sindaci verifica congiuntamente al Comandante, al termine di ogni anno di attività, l'andamento del servizio associato, anche sulla base di una relazione dello stesso Comandante sull'attività svolta tendendo alla ricerca di soluzioni di eventuali problemi connessi allo svolgimento del servizio medesimo.

Art. 5

Service della Comunità Valsugana e Tesino

1. Alla Comunità Valsugana e Tesino, di seguito per brevità Comunità, per motivi di mera efficacia gestionale vengono attribuiti alcuni meri compiti/attività inerenti alla gestione amministrativo-contabile del servizio, disciplinati a mezzo di apposita

convenzione, comprensiva dei rapporti finanziari fra gli enti.

2. In particolare l'ente capofila si avvale della Comunità per i seguenti compiti/attività gestionali:

- a) predisposizione, sulla base dei dati che verranno forniti direttamente da parte del Comune di Borgo Valsugana e di quanto deciso dall'Assemblea dei Sindaci, dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) predisposizione del riparto provvisorio e rendicontazione annuale delle spese sostenute, con conguaglio delle stesse, sottoponendo tale rendiconto all'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione. Dell'entità delle spese previste e di quelle effettivamente sostenute, dei riparti e dei conguagli sarà data comunicazione ad ogni singolo Comune associato;
- c) contabilizzazione delle presenze e dei servizi prestati da parte del personale assegnato al Corpo;
- d) assistenza nella predisposizione (prospetti) delle variabili mensili degli stipendi, per una durata di sei mesi prorogabili a richiesta;
- e) collaborazione nella gestione contabile delle sanzioni ex C.d.S.;
- f) assistenza informatica all'impianto di videosorveglianza, hardware e software in dotazione al personale del Corpo;

3. Al fine di garantire le attività come sopra elencate, la Comunità di Valle mette a disposizione del servizio n. 02 unità di personale a tempo pieno con la qualifica di assistente amministrativo-contabile per tutta la durata della convenzione.

4. La stessa, per le medesime finalità, impiegherà parzialmente, inoltre, proprio personale interno, già attualmente in servizio, individuato in via di massima nelle seguenti figure professionali:

- n. 01 Responsabile del Servizio finanziario, Cat. D livello base;
 - n. 01 Funzionario esperto informatico, Cat. D livello base;
 - n. 02 Assistenti amministrativo-contabili, Cat. C livello base,
- i cui costi verranno contabilizzati secondo quanto previsto al successivo art. 11.

Art. 6 Personale

1. La dotazione organica del Corpo è determinata sulla base di quanto previsto dal Regolamento speciale del Corpo di polizia locale e dalla normativa vigente.

2. La gestione amministrativo contabile del personale del Corpo sovracomunale farà carico al comune capofila, che vi provvederà anche a mezzo del service di Comunità secondo quanto stabilito dal precedente art. 5, salvo riparto di spesa pro quota ai sensi del successivo art. 11.

3. Alla retribuzione del personale provvede il Comune di appartenenza, salvo rimborso a carico della gestione associata.

4. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale del Corpo, si conviene l'opportunità di disciplinare

distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati come di seguito:

- a) il rapporto organico degli addetti al servizio intercomunale di polizia locale permane in capo al Comune capofila e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nel rispettivo Comune; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento. L'ente capofila provvederà, sentito il Comandante, all'attribuzione del salario accessorio legato al fondo di miglioramento della efficacia e della efficienza dei servizi nonché agli altri istituti incentivanti previsti dal contratto provinciale di lavoro;
- b) Il rapporto funzionale è instaurato nei confronti dei singoli Comuni ed è regolato secondo le intese del presente atto e del Regolamento speciale del Corpo intercomunale.

5. L'eventuale assunzione del personale occorrente ad integrare la dotazione complessiva programmata viene effettuata, nel rispetto della normativa in vigore, direttamente dal Comune di Borgo Valsugana, tramite concorsi e/o selezioni. Delle commissioni giudicatrici farà parte anche il Segretario della Comunità o altro membro esperto di volta in volta designato da parte della Conferenza dei Sindaci.

6. L'Assemblea dei Sindaci stabilisce il numero di personale da assumere, la tempistica e le modalità delle assunzioni di nuovo personale anche in ordine all'adeguamento della dotazione organica conseguente ad eventuali nuove adesioni di altri Comuni, e stabilisce la percentuale di personale da assumere con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato. Spetta inoltre all'Assemblea dei Sindaci la decisione in merito alla scelta delle modalità di assunzione del Comandante, e, in caso di incarico fiduciario, la scelta del nominativo fra i candidati risultati idonei a seguito di apposita selezione.

7. I congedi ordinari sono concessi, nel rispetto del contratto collettivo e del regolamento del Comune di appartenenza, dal Comandante del Corpo. Altre assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse al personale dal Segretario del Comune capofila previo visto del Comandante.

8. Per quanto riguarda l'attività di protocollo, centralino, predisposizione e contabilizzazione delle procedure di approvvigionamento dei beni e servizi, ausilio per la gestione contabile degli stipendi ed altri compiti legati al servizio, l'ambito con Grigno quale Comune capofila garantirà la messa a disposizione di n. 01 unità di personale appartenente alle qualifiche B o C, salvo rideterminazione, mediante messa a disposizione di altro personale da parte dei Comuni aderenti alla presente, sentito il parere dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 7

Destinazione del personale in caso di scioglimento

1. In caso di cessazione del servizio associato disciplinato dalla presente

convenzione, ovvero nel caso di recesso o disdetta da parte di una o più Amministrazioni, i Comuni si impegnano ad assorbire nella propria dotazione organica il personale del servizio associato come disposto ai commi successivi.

2. Il riassorbimento da parte dei Comuni degli agenti di polizia locale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato viene effettuato in misura proporzionale alla popolazione di ciascun Comune, fermo restando che il Comandante ed i Coordinatori verranno assorbiti dal comune cui spetta il maggior numero di vigili sulla base del comma successivo.

3. Per l'individuazione del numero di agenti di polizia locale da assorbire da parte di ciascun Comune, la popolazione complessiva dei Comuni aderenti alla gestione associata, aumentata di 1/365 delle presenze turistiche viene divisa per il numero di agenti di polizia locale (Comandante e Coordinatori compresi) in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La popolazione aumentata di 1/365 delle presenze turistiche di ciascun Comune, viene divisa per il quoziente così ottenuto; i quozienti relativi a ciascun Comune, sono arrotondati all'unità superiore, ignorando soltanto le frazioni minori o uguali a $\frac{1}{2}$. I risultati così ottenuti corrispondono al numero di agenti da riassorbire da parte di ciascun Comune. Per il personale sarà pattuito, nel contratto individuale di lavoro, l'obbligo di accettazione del trasferimento alle dipendenze di uno dei comuni associati. L'Assemblea dei Sindaci, nel rispetto della normativa sindacale in vigore, approva il Comune di destinazione di ciascun operatore di Polizia Locale fatta eccezione per il personale assunto dai Comuni di provenienza prima del 30.06.2004 che potrà essere, a richiesta del dipendente, destinato esclusivamente al Comune di provenienza.

4. In caso di cessazione del servizio associato il rapporto funzionale del personale amministrativo messo a disposizione in base a quanto previsto dall'art. 5, torna in capo alla Comunità, la quale si impegna ad assorbire all'interno del proprio organico l'ulteriore personale assistente amministrativo eventualmente assunto dall'ente capofila in funzione del servizio di polizia locale.). In caso di impossibilità da parte della Comunità, si applicano i criteri di cui ai precedenti commi 2. e 3..

Articolo 8

Accertamento delle violazioni

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni dovrà essere realizzato nel rispetto delle procedure di legge.

2. I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni alle norme del Codice della strada restano di spettanza del comune nel cui territorio sono accertate le violazioni; le violazioni accertate in ufficio restano di spettanza al Comune sul cui territorio è stata accertata la violazione originaria.

3. Gli enti convenzionati, in considerazione della particolarità del servizio, si impegnano a destinare il 75% dei proventi delle sanzioni al codice della strada comminate sul proprio territorio al finanziamento del servizio associato, fermi restando i vincoli di destinazione stabiliti dagli artt. 208 e 142, comma 12-bis, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/1992, nonché da ulteriori modalità che potranno essere stabilite da successive modifiche al Codice della Strada.

4. Le sanzioni amministrative codice della strada saranno introitate in un unico conto corrente intestato al comune capofila, e registrate in un unico registro generale depositato presso il Comando di polizia locale.
5. Il Comune capofila provvederà semestralmente a liquidare i proventi ad ogni singolo ente secondo le più efficienti modalità organizzative.
6. La definizione delle violazioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze, per quanto non di competenza del Corpo Intercomunale, è deferita al Comune competente per territorio su cui sono state accertate le violazioni stesse.
7. I proventi derivanti da infrazioni a norme regolamentari, ordinanze ed ad altre leggi diverse dal C.d.S. che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie saranno introitate dai singoli Comuni sul cui territorio è stata accertata la violazione, fatte salve quelle spettanti allo Stato, Provincia o altri enti.

Art. 9

Organizzazione generale

1. Per garantire la necessaria funzionalità del servizio, si stabilisce di attribuire al Comandante (e in sua assenza al vice-comandante) la responsabilità e la direzione del Corpo di polizia locale. Gli indirizzi al Comandante saranno impartite dall'Assemblea dei Sindaci. Lo stesso è individuato quale responsabile dei procedimenti del settore, salvo delega, di competenza per i comuni sottoscrittori della presente convenzione.
2. I Sindaci dei Comuni convenzionati, nell'ambito delle specifiche competenze, sia in qualità di rappresentanti dell'Amministrazione sia in qualità di Ufficiali di Governo, segnalano al Comandante le esigenze e le priorità di intervento.
3. La richiesta al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento per il rilascio della qualifica di P.S. ai singoli operatori di polizia locale dovrà essere effettuata dal Sindaco del comune di appartenenza. Allo stesso vengono intestate le armi attualmente in dotazione al Corpo ed anche le armi acquistate dopo l'approvazione della presente convenzione. In caso di scioglimento verrà adottata una specifica deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con la quale vengono indicate le nuove intestazioni dell'armamento nel rispetto della normativa vigente, da attuarsi con specifici atti delle singole Amministrazioni.

Art. 10

Dotazione di mezzi

1. Le attrezzature in uso ed i mezzi attualmente in dotazione al servizio di vigilanza sono di proprietà dell'ente capofila con il vincolo di destinazione a favore del servizio associato.
2. Le relative spese di gestione e manutenzione sono a carico del servizio stesso.

3. In sede di scioglimento della convenzione si applicheranno i medesimi criteri di riparto di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 11

Rapporti finanziari

1. I costi del servizio convenzionato sono a carico dei Comuni, con le modalità sottospecificate.

2. Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri per il personale dipendente, del personale messo a disposizione del servizio in base ai precedenti artt. 5) e 6), le spese di gestione e manutenzione di mezzi, automezzi e strumenti, le spese sia ordinarie che straordinarie per la sede principale, nonché per eventuali altre sedi che dovessero essere individuate, spese per l'acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi, attrezzature ed arredi destinati allo svolgimento del servizio associato.

3. I Comuni si impegnano, inoltre, a rimborsare alla Comunità gli oneri sostenuti dalla stessa per la prestazione delle attività elencate all'art. 5) della presente convenzione, forfetariamente quantificati nell'importo corrispondente al costo di n. 18 ore settimanali di una figura professionale inquadrata in Categoria C livello base, e di n. 04 ore di una figura professionale inquadrata in Cat. D livello base.

4. Il comune capofila, anche avvalendosi del service della Comunità, assume tutte le spese di attivazione e gestione del servizio e provvede al successivo riparto fra i comuni associati, al netto del finanziamento erogato dalla Provincia, sulla base di una quota percentuale calcolata sulle ore di effettivo servizio prestato dal Corpo su ciascun singolo Comune. A tal fine provvede alla redazione e, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci, all'invio ai comuni, per ciascun anno:

a) in tempo utile per la predisposizione dei bilanci di previsione dei comuni, del preventivo delle spese del servizio convenzionato e del loro riparto provvisorio;

b) dopo la chiusura di ogni singolo esercizio, della rendicontazione delle spese sostenute e del loro riparto definitivo con determinazione delle conseguenti quote a saldo.

5. In sede di prima applicazione si fa riferimento, per il 2016, alle percentuali corrispondenti alle ore di servizio effettivamente prestate in ogni singolo comune nel solo 2015, come da tabella allegata alla presente, fatti salvi diversi accordi raggiunti fra i Comuni in sede di Assemblea dei Sindaci; per il 2017 si farà riferimento alla media delle percentuali relative ai soli anni 2015 e 2016 e per gli anni successivi alla media dell'ultimo triennio.

6. In considerazione della presenza nel comune di Grigno dello strumento di accertamento della velocità installato in modalità fissa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della L. 168 del 01.08.2002 (Codice della strada), al solo fine del riparto dei costi, allo stesso viene applicata una riduzione del numero delle ore complessivamente svolte sul proprio territorio pari al 55 % di quelle risultanti da apposita tabella approvata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

7. Le ore prestate presso ogni singolo comune potranno subire variazioni, su richiesta dei comuni, nel limite convenuto del 3% per i comuni con

popolazione non superiore a 1000 abitanti, e nel limite del 1% per gli altri comuni. Eventuali altre variazioni potranno dipendere solamente da condizioni non dipendenti dalla volontà dei Comuni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assenze del personale (malattie, aspettative ecc.), eventi straordinari, accertamenti necessari della Polizia Locale (polizia giudiziaria, polizia stradale, etc.).

8. In caso di adesione alla gestione associata di nuovi comuni o, a seguito di fusioni di comuni, di estensione del servizio al territorio di ex comuni precedentemente non associati, ad avvio servizio, il parametro di riferimento per la determinazione delle percentuali di cui sopra relative ai nuovi comuni o ai nuovi territori è costituito dal minimo tra i rapporti ore di servizio prestate/abitanti calcolati per ciascun comune associato. Successivamente, sino al raggiungimento del triennio, si applica la percentuale corrispondente alle ore di servizio effettivamente prestate sul comune nell'anno precedente a quello di riferimento.

8. Le quote percentuali indicate sulla predetta tabella saranno utilizzate sia per il calcolo della quota di riparto e, tendenzialmente, delle ore da prestarsi sul territorio di ogni singolo Comune, salvo diversi accordi da assumersi in sede di Assemblea dei Sindaci.

9. Al fine di prestare su ogni Comune il previsto servizio, gli operatori dovranno compilare un apposito rapporto giornaliero, sul quale andranno indicati i servizi svolti, le novità riscontrate e le ore o frazioni di ora che sono state prestate sui territori dei vari Comuni. La tabella riportante le ore viene redatta sulla base della rendicontazione effettiva dei servizi svolti mediante gli applicativi in uso al Corpo.

10. L'ente capofila trasmette annualmente ed in tempo utile il preventivo delle spese del servizio convenzionato, ai fini dello stanziamento della quota a carico di ciascuno di essi nel bilancio di previsione.

11. I Comuni convenzionati dovranno provvedere, entro il 30 giugno di ciascun anno, al pagamento dell'80% della quota a proprio carico risultante dal preventivo.

12. Spetta al Comune capofila predisporre con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute ed il congruaggio delle stesse, sottoponendo tale rendiconto all'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione. La differenza a saldo dovrà essere versata entro 30 giorni dal ricevimento da parte dei comuni della rendicontazione annuale e del relativo riparto.

13. In caso di mancato versamento entro i termini indicati al comma 5, il Comune capofila può avvalersi delle modalità di riscossione previste dalla normativa vigente. L'importo dovuto sarà in ogni caso maggiorato degli interessi legali.

Art. 12

Durata

1. La durata della presente convenzione è stabilita in 9 anni decorrenti dal 1° luglio 2016, previa sottoscrizione della presente convenzione. La stessa si rinnova tacitamente per un ulteriore periodo di cinque anni ove gli aderenti non ne diano disdetta, da comunicarsi al Comune capofila, con un anticipo di almeno sei mesi rispetto al termine di scadenza.

Art. 13

Recesso

2. Ciascun Comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con decisione adottata con delibera consiliare che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.
3. La comunicazione di recesso dovrà essere depositata presso l'ente capofila con almeno 6 mesi di anticipo e decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della stessa.
4. In caso di recesso da parte di un Comune, ferme restando le disposizioni relative al Personale di cui all'art. 7 della presente convenzione, dovrà altresì essere corrisposta, per la durata residua della presente convenzione, una penale corrispondente all'intero importo di spesa a carico del Comune recedente e risultante dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui ha effetto il recesso, moltiplicato per il numero degli anni residui. Il provento della penale dovrà essere utilizzato per il finanziamento del servizio associato.

Art. 14

Risoluzione di controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 4. Qualora le forme di consultazione di cui all'art. 4 non diano esito positivo, si individua il Foro di Trento competente alla risoluzione delle controversie.

Art.15

Norme transitorie e finali

1. La presente convenzione si intende pienamente efficace anche nel caso di mancata sottoscrizione della stessa da parte di non più di due comuni con popolazione ciascuno inferiore a 1000 abitanti già aderenti al servizio associato.
2. I Comuni aderenti alla presente convenzione autorizzano fin d'ora l'adesione alla stessa, senza necessità di apportare modificazioni al presente testo, da parte di altri Comuni appartenenti al territorio della Comunità Valsugana e Tesino, fermo restando che per tale adesione è richiesto il recepimento integrale di quanto previsto dalla convenzione a mezzo di apposito atto integrativo da sottoscrivere da parte del Comune capofila e del/i nuovo/i Comune/i aderente/i.
3. Al fine di consentire che il trasferimento del servizio dalla Comunità al Comune di Borgo Valsugana avvenga in modo funzionale senza disservizi, gli enti firmatari della presente concordano che il passaggio del personale e l'effettivo avvio del servizio avvengano gradualmente, e comunque entro e non oltre il 31.12.2016,

con il passaggio del personale nella pianta organica del comune di Borgo Valsugana al massimo al 1° gennaio 2017.

4. In fase di avvio della nuova gestione associata, il Comune di Borgo subentra nei contratti attualmente in essere con la Comunità Valsugana e Tesino sino a naturale scadenza degli stessi.
5. In caso di mancata sottoscrizione del presente atto da parte di uno o più Comuni aderenti al servizio in virtù della previgente convenzione, ai fini del trasferimento del personale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5 della stessa. In tal caso la popolazione complessiva del Comune, aumentata di 1/365 delle presenze turistiche, verrà calcolata alla data del 31.12.2014.
6. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le leggi vigenti in materia, in particolare la Legge 07.03.1986 n. 65, la L.R. 19.07.1992 n. 5, L.P. 27 giugno 2005, n. 8 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il sindaco del Comune di

Il sindaco del Comune di

Il sindaco del Comune di

Il sindaco del Comune di

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO
RIPARTO POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI BIENO

comuni	Quota ore servizi sul territorio anno 2015	%		Quota ore ufficio anno 2015	Quota ore TOTALE anno 2015	Compensazioni fra enti
Bieno*	284,20	1,2022%		126,44	410,64	410,64
Borgo Valsugana	9.561,00	40,4439%		4.253,67	13.814,67	14.414,67
Carzano	218,10	0,9226%		97,03	315,13	315,13
Castello Tesino	1.696,35	7,1757%		754,70	2.451,05	2.451,05
Castel Ivano	2.360,90	9,9868%		1.050,36	3.411,26	3.411,26
Grigno	2.481,00	10,4949%	3.584,79	1.103,79	1.971,64	1.971,64
Ivano Fracena	228,35	0,9659%		101,59	329,94	329,94
Novaledo	722,10	3,0545%		321,26	1.043,36	1.043,36
Ospedaletto	639,20	2,7039%		284,38	923,58	523,58
Pieve Tesino*	1.127,35	4,7688%		501,56	1.628,91	1.028,91
Roncegno Terme	1.423,30	6,0207%		633,22	2.056,52	2.056,52
Samone	169,00	0,7149%		75,19	244,19	244,19
Scurelle	1.110,00	4,6954%		493,84	1.603,84	2.003,84
Telve	1.189,00	5,0296%		528,98	1.717,98	1.717,98
Telve di Sopra	146,10	0,6180%		65,00	211,10	211,10
Torcegno	284,20	1,2022%		126,44	410,64	410,64
TOTALE	23.640,15	100,0000%		10.517,45	32.544,44	32.544,44

Più 600 ore di Pieve

Deduzione 55% ore come da
convenzione

Meno 400 ore a Scurelle

Meno 600 ore a Borgo

Più 400 ore di Ospedaletto

Ore teoriche

10517,45

Castelivano= Strigno+Villa
 Agnedo +quota Samone per
 similarità con Spera
 controllo mezzi pesanti su
 tutti - gestione verbali 50%
 su comuni 50% su tutti

Bieno:
 riferimento
 ore
 Torcegno

Comuni	Ore effettive più Bieno teorico (solo ai fini del calcolo % redistribuzione ore Bieno)	Percentuale ore svolte (con Bieno)	Ore totali con Bieno redistribuito	IPOTESI NUOVA CONVENZIONE - SOLO ORE	numero verbali	% SU MULTE NOTIFICATE E PAGATE	RESTITUZIONE QUOTA EX ART. 208 CDS
Bieno	410,64	1,26%	406,98	6.845,42	0	0%	
Borgo	14.414,67	44,29%	14.286,11	240.294,33	647	8%	6.273,57
Carzano	315,13	0,97%	312,32	5.253,29	0	0%	-
Castello T.	2.451,05	7,53%	2.429,19	40.859,35	7	0%	67,87
Castelivano	3.411,26	10,48%	3.380,84	56.866,12	93	1%	901,77
Grigno	1.971,64	6,06%	1.954,05	32.867,41	7659	89%	74.264,77
Ivano-Fracena	329,94	1,01%	327,00	5.500,18	0	0%	-
Novaledo	1.043,36	3,21%	1.034,06	17.392,95	3	0%	29,09
Ospedaletto	523,58	1,61%	518,91	8.728,12	113	1%	1.095,69
Pieve Tesino	1.028,91	3,16%	1.019,73	17.151,98	8	0%	77,57
Roncegno T.	2.056,52	6,32%	2.038,18	34.282,50	31	0%	300,59
Samone	244,19	0,75%	242,01	4.070,64	0	0%	-
Scurelle	2.003,84	6,16%	1.985,97	33.404,21	25	0%	242,41
Telve	1.717,98	5,28%	1.702,66	28.639,00	11	0%	106,66
Telve di Sopra	211,10	0,65%	209,22	3.519,06	0	0%	-
Torcegno	410,64	1,26%	406,98	6.845,42	0	0%	-
TOTALI	32.544,44	100,00%	32.254,20	542.520,00	8597	1	83.360,00

Ore per calc. %
32.544,44

Ore effettive
32.254,20

Costo effettivo
542.520,00

83.360,00

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to dott.sa Carola Gioseffi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del sito www.comune.pievetesino.tn.it dal giorno 09.06.2016, n. 721 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 09.06.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Stefano Menguzzo

Esecutività della deliberazione

- dichiarata immediatamente eseguibile
- **esecutiva a pubblicazione avvenuta**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Stefano Menguzzo